

Tribunale di Frosinone, P – Sentenza n. 558 del 15.03.2021

Estensore: *Doglietto*

ART. 73 D.P.R. 309 - DEL 1990 - DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
– RIQUALIFICAZIONE DEL REATO – FATTISPECIE AUTONOMA DI CUI ALL'ART. 73.
COMMA 5 D.P.R. 309 DEL 1990

L'introduzione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come figura delittuosa autonoma, ha comportato di per sé una rivisitazione dei tradizionali orientamenti interpretativi, in modo da riconoscere a tale fattispecie un suo autonomo specifico grado di offensività, correlato a un dato ontologico-strutturale e che il significativo squilibrio sanzionatorio, a fronte della rilevante divaricazione tra la pena base minima prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e la pena edittale massima dell'ipotesi minore a fronte di un regime sanzionatorio anomalo e foriero di potenziali squilibri, si impone un'adeguata valorizzazione della fattispecie minore, in modo che la fattispecie principale possa essere applicata nei casi in cui la condotta assuma connotati di offensività peculiari, fermo restando che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non impedisce di riconoscere a esso, anche in relazione alla personalità del colpevole, connotazioni tali da imporre l'irrogazione di una pena superiore al minimo o addirittura prossima al massimo. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto configurabile l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, invece del contestato comma 4, tenuto conto dei mezzi e delle circostanze della condotta che depongono per un'attività rudimentale di spaccio, in mancanza di elementi significativi in ordine al collegamento con circuiti illeciti ampi e di particolare caratura.)